

**REGOLAMENTO (CE) N. 2405/98 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1998****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VIII, g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito

il contingente assegnato per il 1998; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 ottobre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VIII, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1998.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VIII, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.